

Protocollo n. _____

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 04589154A2

- SCHEMA DI CONTRATTO -

di concessione del servizio di gestione di un Asilo Nido aziendale, denominato "Campi Children", destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, presso il comprensorio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito per brevità indicato anche "CNR"), sito in Genova, corso Ferdinando Maria Perrone 24.

FRA

L'Istituto SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito per brevità indicato anche "Istituto CNR-SPIN" e/o "concedente"), codice fiscale n° 80054330586, partita IVA n° 02118311006, con sede in Genova, corso Ferdinando Maria Perrone 24, c.a.p. 16152, rappresentato dal _____, nella sua qualità di _____, munito dei necessari poteri giusta _____;

E

l'operatore economico "_____" (in seguito per brevità indicato anche "concessionario" e/o "operatore economico"), codice fiscale _____, partita IVA _____, con sede legale in _____, via _____, c.a.p. _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, giusta Certificato/Procura rilasciato da _____ in data _____

Premesso

- che con Atto del..... n° ____ del _____ è stata autorizzato l'esperimento di una procedura concorrenziale negoziata per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'Asilo nido aziendale denominato "Campi Children" destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, presso il comprensorio del Consiglio Nazionale delle Ricerche sito in Genova, corso Ferdinando Maria Perrone 24;
- che in base alle risultanze della procedura predetta, riportate negli appositi verbali in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi all'operatore economico "_____";
- che con Atto del..... n° ____ del _____, è stata

disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura sopra richiamata all'operatore economico
"_____".

**Quanto sopra premesso e confermato,
si conviene e si stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1

Oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto la concessione del servizio di gestione dell'Asilo nido aziendale denominato "Campi Children" destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, presso il comprensorio del CNR sito in Genova, corso Ferdinando Maria Perrone 24. La concessione dovrà essere svolta secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto (Allegato A) nonché dall'offerta tecnica (Allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

ARTICOLO 2

Durata

Il presente contratto ha validità di anni cinque a decorrere dal al L'Istituto CNR-SPIN si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di anni due. Sia l'Istituto CNR-SPIN sia il concessionario hanno la facoltà di interrompere il servizio, fermo restando che la richiesta in tal senso del concessionario dovrà essere debitamente motivata e fornita con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario; la richiesta da parte dell'Istituto CNR-SPIN potrà essere avanzata per ragioni di pubblica utilità e fornita con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario, e in tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dal concessionario. -----

ARTICOLO 3

Tariffe

Il concessionario applicherà agli utenti che usufruiranno del servizio di Asilo nido, le sottoindicate tariffe:-----

- a) retta mensile per tempo pieno: € (...../.....); -----
- b) retta mensile per tempo ridotto: € (...../.....); -----
- c) ore straordinarie: €(...../.....); -----
- d) pasto singolo: € (...../.....); -----
- e) quota annuale iscrizione: € (...../.....). -----

Gli importi restano fissi e invariabili per tutto il primo anno di concessione; a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, potranno essere ricongruiati, in presenza di variazioni del costo del C.C.N.L. del personale dipendente delle ditte di settore, se richiesto dal concessionario. -----

I rapporti con l'utenza che usufruirà del servizio di Asilo nido saranno a esclusiva cura del concessionario, ivi inclusa la riscossione diretta delle tariffe sopra indicate. L'Istituto CNR-SPIN non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza né assumerà alcuna responsabilità a riguardo. -----

ARTICOLO 4

Garanzia e assicurazione

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, il concessionario costituisce cauzione definitiva, valida per l'intera durata contrattuale, per l'importo di € 18.000,00 (diciottomila/00), mediante fideiussione bancaria o impresa assicuratrice N°, prestata da

La cauzione prevede, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto CNR-SPIN.-----

ARTICOLO 5

Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario, oltre alle spese del personale addetto, l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'apertura dell'asilo nido in conformità ai regolamenti comunali, l'attività di riordino generale dei locali, la fornitura dei materiali igienico-sanitari, il lavaggio della biancheria dei bambini facente parte del corredo personale, la fornitura dei materiali di consumo per piccole pulizie, la fornitura di materiale ludico-didattico nonché la raccolta annuale dei dati richiesti dalla Regione con il relativo inoltro al Comune di appartenenza. -----

ARTICOLO 6

Oneri a carico del concedente

Sono a carico dell'Istituto CNR-SPIN gli oneri per le utenze (gas, luce, acqua, telefono in entrata), la copertura assicurativa dell'immobile da incendio, il servizio di pulizia dei locali, la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti fissi, la manutenzione dei naspi, la manutenzione degli idranti, il controllo degli estintori, il controllo dell'impianto rilevazione fumi nonché la manutenzione dell'area verde esterna. -----

ARTICOLO 7

Beni in uso al concessionario

I locali, gli impianti e le attrezzature di proprietà del CNR sono messi a disposizione del Concessionario, nello stato in cui si trovano. Prima dell'inizio della concessione, verrà redatto in contraddittorio, un verbale d'inventario di quanto consegnato. La sottoscrizione dell'inventario comporta per il Concessionario accettazione incondizionata circa l'idoneità ed efficienza di quanto ricevuto in consegna. Al termine del contratto, il Concessionario uscente riconsegnerà locali,

impianti, attrezzature, utensili e quant'altro risulti dall'inventario, nelle normali condizioni d'uso e funzionamento. Il Concedente verificherà la conformità alla consistenza dell'inventario come pure l'integrità di ogni singolo articolo, salvo le modifiche intervenute nel corso del contratto, accertando che l'eventuale usura e deterioramento siano quelli dovuti al normale uso e comunque a cause non addebitabili al Concessionario. In difetto, il Concedente avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. Quanto acquistato dal Concessionario per motivi diversi dal reintegro sarà di proprietà dello stesso. -----

ARTICOLO 8

Personale

Le qualifiche del personale che il concessionario destinerà al servizio dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro. Il concessionario si dovrà anche avvalere del personale attualmente in servizio presso l'asilo nido aziendale - denominato "Il Girasole di Campi" - operante all'interno del comprensorio del CNR di Genova in Corso Ferdinando Maria Perrone 24, pari n. 3 (tre) unità. Il numero degli addetti dovrà essere tale da poter completare il servizio in modo perfetto e nelle ore della giornata che le particolari esigenze richiedono e comunque in armonia con il Capitolato speciale d'appalto (Allegato A). Il concessionario dovrà comunicare le generalità del personale addetto al servizio e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento. -----

ARTICOLO 9

Tutela del personale e sicurezza

Il concessionario è responsabile degli eventuali infortuni al personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge. Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, ecc. Il concessionario si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni lavorative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro per categoria. Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: -----

- il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;-----
- il nominativo del medico competente;-----
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.-----

ARTICOLO 10

Subappalto e cessione del contratto

E' vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che l'Istituto CNR-SPIN ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. -----

ARTICOLO 11

Interruzione del servizio

Sia l'Istituto CNR-SPIN sia il concessionario hanno la facoltà di interrompere il servizio, fermo restando che la richiesta in tal senso del concessionario dovrà essere debitamente motivata e fornita con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni di calendario; la richiesta da parte dell'Istituto CNR-SPIN potrà essere avanzata per ragioni di pubblica utilità e fornita con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni di calendario, e in tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dal concessionario. -----

ARTICOLO 12

Inadempienze e penalità

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal CNR a mezzo di nota scritta indirizzata al concessionario, il quale dovrà provvedere all'adempimento entro 5 (cinque) giorni di calendario dal ricevimento di tale nota, ferma restando l'applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell'inadempienza stessa, non potrà essere inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) né superiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00). L'ammontare della penalità sarà stabilita dall'Istituto CNR-SPIN. L'applicazione delle penali indicate sopra non preclude all'Istituto CNR-SPIN la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili al concessionario, al fine di una risoluzione del contratto che potrà avvenire, in conformità all'art. 1454 del Codice civile, con preavviso scritto di 15 (quindici) giorni di calendario e senza alcun indennizzo per il concessionario e fatto salvo per l'Istituto CNR-SPIN di procedere altresì all'incameramento della cauzione definitiva.-----

ARTICOLO 13

Clausola risolutiva espressa

Indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto, l'Istituto SPIN-CNR potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, incamerando altresì la cauzione definitiva, nei seguenti casi:-----

- frode nella esecuzione del contratto;-----
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;-----
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;-----
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;-----
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;-----
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della concessione;-----
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della concessione;-----
- cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario.-----

ARTICOLO 14

Responsabilità

Il concessionario assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi come descritti nel capitolato d'appalto. Il concessionario è responsabile del personale dell'opera del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio. Il concessionario si impegna a sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del presente contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, il concessionario stipula idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati emessa dalla Compagnia, polizza n°, valida per l'intera durata contrattuale. La polizza dovrà altresì esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti l'Asilo.-----

ARTICOLO 15

Domicilio eletto

A tutti gli effetti di Legge, il concessionario elegge il proprio domicilio legale in , ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. Il concessionario è tenuto a comunicare al CNR ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del concessionario tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.-----

ARTICOLO 16

Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e archiviati ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare del trattamento è l'Istituto CNR-SPIN. L'esercizio dei diritti dell'operatore economico potrà essere esercitata ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del predetto decreto legislativo.-----

ARTICOLO 17

Controversie

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Genova.-----

ARTICOLO 18

Spese inerenti al contratto

Le spese di copia, stampa e bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico del concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

ARTICOLO 19

Norme applicabili

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dal D. Lgs, 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e dalle clausole in esso riportate, dai Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle clausole del presente contratto e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 e s.m.i.-----

ARTICOLO 20

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Durata), 3 (Tariffe), 8 (Tutela del personale e sicurezza), 11 (Interruzione del servizio), 12 (Inadempienze e penalità),

13 (Risoluzione espressa), 14 (Responsabilità), 15 (Foro competente).

Il presente contratto si compone di _____ pagine e venti articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

Genova, li _____

PER IL CONCESSIONARIO

PER L'ISTITUTO CNR-SPIN

* * * * *